Cassazione civile sez. I, 25/04/2026, n. 11162

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere Rel.

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

Dott. FLAMINI Martina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18038/2025

proposto da:

Kh.Ad., rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Ferrara, per procura speciale in atti;

ricorrente

contro

PREFETTURA DI CASERTA, in persona del legale rappres. p.t.;

intimata

avverso l'ordinanza emessa dal giudice di Pace di Caserta, emessa il 5/03/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'1/04/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con ricorso depositato in Cancelleria il 18.06.2024 Kh.Ad., cittadino algerino, proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Caserta, emesso in data 27.05.2024, notificato in pari data, con il quale era stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale, sul presupposto che era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera.

Al riguardo, con ordinanza del 5.3.2025 il giudice di pace rigettava il ricorso, osservando che: quanto al richiamo di cui all'art. 17 T.U.I. lo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, poteva essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa; tale beneficio però non impediva, ricorrendone i presupposti come nel caso di specie, la sua espulsione; il ricorrente -che aveva dichiarato di essere giunto

in Italia nel 2020 - aveva presentato istanza di protezione internazionale in data 29.09.2024, successivamente quindi al decreto di espulsione.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza, affidandosi a un unico motivo. Non si è costituita parte intimata.

RITENUTO CHE

L'unico motivo denunzia violazione e/o mancata applicazione degli artt. 13 D.Lgs. nr. 286/98, 6 e 7 D.Lgs. nr. 25/08, 24 e 111, comma 1, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver il giudice di pace, nel rigettare il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Caserta, statuito la sospensione temporanea dell'efficacia esecutiva del predetto decreto, sino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, avendo il ricorrente depositato in giudizio telematicamente in data 29/09/2024 l'istanza inviata alla Questura di Napoli riguardante la domanda di protezione internazionale.

Il motivo è fondato.

In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione (Cass., n. 34155/2025).

Nella specie, il ricorrente ha allegato pec relativa all'istanza di manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, indirizzata alla Questura di Napoli, come peraltro emerge dallo stesso decreto impugnato. Al riguardo, il giudice di pace, pur rilevando che era stata presentata domanda di protezione internazionale dopo il decreto d'espulsione, ha omesso di verificare, nel decedere il merito del ricorso dello straniero, l'esito di tale domanda, atteso che, in conformità del richiamato orientamento di questa Corte, l'efficacia del decreto d'espulsione impugnato sarebbe sospesa.

Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di pace, per il riesame della suddetta questione relativa alla domanda di protezione internazionale, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa al giudice di pace di Caserta, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile dell'1 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 aprile 2026.